

## REGOLAMENTO OPERATIVO DELLA COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE E INTERCATEGORIALE PER L'APPRENDISTATO

### Articolo 1 - Costituzione

È istituita presso l'Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna, la Commissione Paritetica Regionale e Intercategoriale per l'Apprendistato.

La commissione è composta da un rappresentante designato da ciascuna organizzazione socia dell'EBAS; l'incarico ha una durata di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo interconfederale regionale in attuazione del Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011. Al termine del biennio possono essere rinominati e comunque rimangono in carica fino a nuova nomina.

I nominativi dei componenti sono comunicati da ciascuna organizzazione socia dell'EBAS e possono essere sostituiti in qualsiasi momento.

### Articolo 2 - Compiti

La Commissione svolge le funzioni relative al rilascio del parere di conformità per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante così come disciplinato dall'articolo 44 del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 e s.m.i.

Il parere di conformità è espresso relativamente alla coerenza fra il percorso formativo individuale e il profilo professionale di riferimento della qualifica finale da conseguire.

Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione non è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori specializzati e qualificati a seguito di dichiarazione di responsabilità dell'azienda, dell'ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, dei requisiti del tutor aziendale, del rispetto della percentuale di conferma prevista dalla contrattazione ma, tenuto conto delle indicazioni del Ministero del lavoro (Interpello n. 16/12 del 14/06/2012), nel caso in cui la Commissione dovesse riscontrare l'assenza dei presupposti di valida costituzione del rapporto, dovrà evidenziare - in sede di rilascio del parere di conformità - le eventuali anomalie e/o carenze.

Il parere di conformità, in presenza di coerenza del Piano, verrà comunque rilasciato evidenziando, come richiamato in precedenza, le eventuali anomalie e/o omissioni normative e/o contrattuali, in maniera tale da evidenziare l'assenza di presupposti di valida costituzione del rapporto. La conseguente sanzionabilità è demandata esclusivamente al personale ispettivo ovvero alle iniziative del lavoratore in sede contenziosa.

*Nel caso di segnalazioni di eventuali anomalie e/o omissioni normative e/o contrattuali, evidenziate nel rilascio del parere di conformità, l'azienda dovrà, entro 30 giorni, inviare alla Commissione idonea documentazione attestante la regolarizzazione.*

### Articolo 3 – Procedure

Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro il Piano Formativo Individuale dovrà essere definito e inviato alla Commissione.

La Commissione potrà richiedere integrazioni e/o modifiche al PFI che dovranno essere trasmesse alla Commissione stessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora le integrazioni richieste, necessarie a valutare la congruità del PFI e non già la verifica degli altri presupposti, non dovessero essere presentate entro i predetti termini e per un massimo di due richieste da parte della Commissione, non sarà possibile rilasciare parere di conformità, la pratica verrà archiviata d'ufficio e ne sarà data informazione all'azienda e/o consulente.

Il PFI può essere modificato nel corso del contratto di apprendistato, in accordo con l'apprendista e su istanza del tutor aziendale e/o dell'Agenzia Formativa. La modifica non può riguardare il profilo formativo dell'apprendista, pena la decadenza della validità del rilascio del parere di conformità e *copia della stessa dovrà essere inviata alla Commissione.*

In caso di modifica del tutor aziendale o di cessazione del contratto di apprendistato, l'azienda dovrà comunicare la variazione all'EBAS entro i termini della comunicazione obbligatoria (CO).

### Articolo 4 – Imprese destinatarie del servizio

Al fine di usufruire dei servizi della Commissione Paritetica, così come previsto dall'Accordo reg.le Interconfederale Interconfederale su Regolarità contributiva per l'accesso alle prestazioni erogate dalla bilateralità artigiana, sottoscritto in data 22 novembre 2019 e s.m.i.:

1. Le imprese classificate con Codice Statistico Contributivo (CSC) uguale a 4 e gli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni socie (con qualsiasi CSC) che versano la quota variabile e la quota fissa, a prescindere dalla loro classe dimensionale, devono aver adempiuto ai versamenti previsti per l'adesione all'EBAS per almeno 24 mensilità continuative al momento della presentazione del PFI (Piano Formativo Individuale). Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese.
2. Le imprese classificate con Codice Statistico Contributivo (CSC) diverso da 4 che applicano un CCNL artigiano, che versano la quota fissa pari a Euro 10,42/11,65 (125/139,80 euro annui), devono aver adempiuto ai versamenti previsti per l'adesione all'EBAS per almeno 24 mensilità continuative al momento della presentazione del PFI (Piano Formativo Individuale). Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese.
3. Le imprese con Codice Statistico Contributivo (CSC) 4 per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs. 148/2015 nonché quelle obbligate al versamento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che aderiscono alla bilateralità del comparto artigiano o che applicano un

CCNL che prevede tale adesione e che versano una quota mensile pari a Euro 10,42/11,65 (125/139,80 euro annui), devono aver adempiuto ai versamenti previsti per l'adesione all'EBAS per almeno 24 mensilità continuative al momento della presentazione del PFI (Piano Formativo Individuale). Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese.

4. Le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe e che dimostrano di corrispondere ai propri lavoratori l'importo mensile di 30,00 euro previsto per l'obbligazione alternativa alla adesione alla bilateralità (quota fissa di 7,65/11.65 euro mensili), per accedere al servizio, dovranno versare una quota di servizio pari a Euro 15,00 per ogni PFI presentato e dovranno dimostrare di aver versato la quota variabile relativa a FSBA, come previsto dagli accordi e dalla normativa in vigore.
5. Le imprese di nuova costituzione (pertanto non in possesso delle 24 mensilità) per accedere al servizio, dovranno versare una quota di servizio pari a Euro 15,00 per ogni PFI presentato più la documentazione attestante l'adesione all'Ente ed il primo pagamento effettuato.
6. Nel caso in cui le aziende richiedenti il servizio non abbiano maturato le 24 mensilità perché prive di forza lavoro, potranno accedere al servizio con il versamento di Euro 15,00 per ogni PFI presentato.
7. Nel caso in cui le aziende richiedenti, rientranti in qualunque delle precedenti casistiche, presentino contestualmente più PFI, verrà richiesto un versamento aggiuntivo di Euro 10,00 dal secondo PFI in poi.

Ai fini dell'accesso ai servizi della Commissione, la segreteria EBAS verificherà in quale delle casistiche sopra indicate rientri l'azienda e invierà apposita comunicazione. L'impresa entro 30 giorni dal ricevimento dovrà ottemperare a quanto richiesto, pena l'archiviazione della pratica

## Articolo 5 - Funzionamento della Commissione

Le riunioni della Commissione sono convocate dalla Segreteria della Commissione, istituita ai sensi del successivo articolo 4, in conformità a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto dalle Parti in data 07 ottobre 2008.

Le riunioni della Commissione sono coordinate da un rappresentante delle OO.SS. e da un rappresentante delle OO.AA. e sono valide quando sono presenti almeno due rappresentanti di parte sindacale e due di parte datoriale. Gli atti della Commissione sono adottati all'unanimità. Qualora non sia possibile deliberare all'unanimità su un argomento all'ordine del giorno, lo stesso verrà riesaminato in una successiva riunione al fine di effettuare gli approfondimenti necessari all'interno delle organizzazioni di appartenenza. Permanendo l'impossibilità di deliberare, l'argomento sarà sottoposto al Tavolo Politico dell'Artigianato.

La Commissione, con proprio atto, può disporre una cadenza fissa delle riunioni. In tal caso non è necessaria la convocazione da parte della Segreteria. Ai Componenti la Commissione è dovuta, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta della Commissione, o, nel caso dei coordinatori, per ogni mandato della stessa, un gettone di presenza lordo pari a Euro 25,00 onnicomprensivo.

L'importo è stato individuato dall'Ente Bilaterale sulla base del mandato dei Soci e delle disponibilità dei fondi.  
Tale importo sarà soggetto ad adeguamenti in relazione alle variazioni definite dagli accordi fra le Parti.

#### Articolo 5 - Segreteria della Commissione Paritetica Regionale Intercategoriale

All'interno dell'EBAS è istituita la Segreteria della Commissione Paritetica Regionale Intercategoriale per l'Apprendistato.

La Segreteria provvederà a:

- protocollare le comunicazioni e le domande trasmesse dai datori di lavoro in base alla data di arrivo;
- convocare tramite posta elettronica, le riunioni della Commissione qualora non venga definita una cadenza fissa;
- archiviare la documentazione;
- predisporre tutti gli atti necessari al funzionamento della Commissione;
- verificare la presenza di tutte le informazioni ed i requisiti necessari al rilascio del parere di conformità, dal punto di vista documentario;
- predisporre i pareri di conformità adottati dalla Commissione;
- predisporre i verbali delle riunioni della Commissione;
- trasmettere alle aziende l'esito delle richieste attraverso la posta elettronica o PEC;
- altri compiti assegnati dalle organizzazioni socie dell'EBAS.

#### Articolo 6 - Verbali

I verbali di ciascuna riunione, contenenti copia delle domande presentate ed i loro esiti, sono sottoscritti - previa approvazione - nella riunione successiva.  
I verbali sono archiviati e disponibili presso la Segreteria della Commissione che, a richiesta delle Parti firmatarie, provvederà ad estrarre una copia conforme.